

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI OLBIA

ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE INDETTO PER LA FORNITURA A MEZZO ACCORDI QUADRO CON UN UNICO AGGIUDICATARIO, IN PIU' LOTTI, PER DISPOSITIVI MEDICI (CND D) DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE, AZIENDA OSPEDALIERA E AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA

- Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice;
- C.C. : Codice Civile;
- Azienda: Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA: il Capitolato generale d'appalto per le gare unificate approvato nell'ambito della riunione dell'Osservatorio Regionale Gare del 18/12/2012 con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 1719/determinazione/28 del 22/01/2013
- CSA: Capitolato speciale d'appalto – allegato al Capitolato tecnico
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento

SOMMARIO

PREMESSE

1. Oggetto della fornitura – valore dei contratti – valore complessivo dell'appalto
2. Durata della fornitura – clausola di estensione
3. Confezionamenti ed etichettatura
4. Norme per la validità dell'offerta – art. 68 D.Lgs 163/06
5. Rinvio al CGA – schema di contratto

PREMESSE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 15/10/2012 è stato disposto che la procedura di gara per la fornitura di "Disinfettanti" (categoria D della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici - C.N.D.), occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna dovrà essere indetta a livello regionale in unione d'acquisto, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Olbia quale capofila con il potere di agire in nome e per conto delle Aziende mandanti: Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliera Brotzu (nel seguito, per semplicità, Aziende).

In seguito all'aggiudicazione definitiva (di competenza dell'azienda capofila, che provvederà con ricorso a SDA Consip), i singoli contratti di fornitura verranno stipulati a mezzo accordi quadro dalle singole Aziende (ASL/AOU/AO), che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti, in conformità alla propria organizzazione interna ed alla scadenza di contratti in essere al momento dell'avvio della gara unificata (vedasi CGA).

L'appalto condurrà alla stipulazione di accordi quadro (con un operatore per ciascun lotto) di cui all'art. 59 del D. Lgs. 163/06. Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi. Le condizioni di vendita saranno quelle definite negli accordi quadro stipulati da ciascuna Azienda (ASL/AOU/AO), in conformità allo schema di contratto.

La disciplina contrattuale risultante dallo schema di contratto (che sostanzialmente è costituito dall'insieme, in ordine di prevalenza, dal presente CSA, del CGA e dell'offerta tecnico-economico accettata) è integrabile dalle singole Aziende nei contratti, in base alle proprie peculiari necessità, senza alterazioni sostanziali e senza oneri aggiuntivi (ad esempio: la disciplina delle consegne è integrabile delimitando un arco orario di ricevimento merci; la singola Azienda può prevedere in contratto peculiari modalità di trasmissione degli ordini).

Art. 1 Oggetto della fornitura – valore dei contratti – valore complessivo dell'appalto
--

Come detto, il presente CSA, allegato al capitolato tecnico, ha per oggetto la fornitura mediante accordi quadro di "Disinfettanti, antisettici e proteolitici" (categoria D della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici - C.N.D.).

L'appalto è costituito da n° 94 lotti, che riguardano esclusivamente forniture; il presente appalto deve essere, pertanto, qualificato "appalto di forniture" ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 163/2006.

I prodotti oggetto della gara sono descritti nelle schede prodotto di cui al bando semplificato, suddivise per ciascuno dei 94 lotti. I quantitativi indicati, per tipo e per numero, sono presunti e non tassativi; l'aggiudicazione di 1 o più lotti

impegna le Aziende aderenti all'unione d'acquisto ad emettere ordinativi di fornitura, ciascuna per se stessa, esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative. Il capitolato d'onere del bando semplificato conterrà l'indicazione della suddivisione dei fabbisogni per ciascuna Azienda aderente all'Unione d'acquisto.

Tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna hanno aderito all'Unione d'Acquisto per l'espletamento della presente procedura.

Il valore del contratto stimato ex art. 29 del D.Lgs 163/06 è pari ad € 9.434.818,80 netto Iva, considerando un valore annuale a regime di € 2.144.277,00 netto Iva, ed incluso il valore dell'opzione di estensione pari ad 1/10 del valore complessivo dell'appalto; tutti i valori indicati sono netto Iva. Non risultano costi da D.U.V.R.I.

Nella determinazione del valore complessivo dell'appalto, e in particolare nella valutazione del fabbisogno di ciascuna Azienda partecipante è risultato che la tempistica di attivazione della fornitura di cui al presente appalto per tutte le ASL/AOU/AO corrisponde alla presunta data di aggiudicazione definitiva.

Art. 2 Durata della fornitura – clausola di estensione

La durata degli accordi quadro sarà di anni 4 (quattro).

La base d'asta sarà data dalla moltiplicazione del prezzo unitario (per unità di misura) stabilito dall'Amministrazione per le quantità richieste.

La graduatoria di aggiudicazione sarà disposta sulla base del criterio del prezzo più basso (art. 82 del Dlgs. 163/2006). Saranno ammesse solo offerte pari o in ribasso rispetto alle singole basi d'asta per lotto.

Nel presente appalto è prevista clausola d'estensione della fornitura fino a concorrenza di 1/10 del valore complessivo dell'appalto attivabile dalle singole Aziende aderenti all'Unione, nel caso in cui un'Azienda, per sopravvenute necessità, abbia bisogno di forniture comprese in uno o più lotti inizialmente non indicati.

La singola Azienda aderente all'unione che si sia avvalsa della facoltà di estensione della fornitura deve darne notizia alla capofila per la contabilizzazione dell'estensione; la capofila comunicherà alle singole Aziende il raggiungimento del tetto massimo di estensione della fornitura.

Inoltre ogni singola Azienda ha facoltà, in gestione contrattuale e senza obblighi di informazione alla Capofila, di approvare varianti ai sensi della normativa vigente (Codice e relativo Regolamento di Attuazione).

Art. 3 Confezionamenti ed etichettatura

Il confezionamento deve riportare, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura di tutti i prodotti.

Sulla confezione secondaria e sull'eventuale ulteriore imballaggio esterno devono essere indicati almeno:

- Descrizione del prodotto /Nome commerciale in lingua italiana;
- Quantità contenuta per unità di prodotto;

- Codice a Barre
- Numero di lotto;
- Data di produzione e scadenza;
- Dicitura o simbolo "monouso" e/o "sterile" se previsto;
- Data e tipologia di sterilizzazione, se necessario;
- Nome ed indirizzo del fabbricante;
- Norme di fabbricazione;
- Indicazioni sulla Conservazione
- Presenza o meno di lattice
- Marcatura CE.
- composizione quali/quantitativa del prodotto e di tutte le specifiche in relazione alle normative vigenti in materia di disinfettanti, detergenti e decontaminanti

I prodotti devono essere confezionati ed imballati in sicurezza:

- in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio;
- in modo tale da consentirne l'immagazzinamento per sovrapposizione in sicurezza, in modo facile e senza rischi di danneggiamenti.

Per i prodotti sterili devono essere indicati anche nel documento di trasporto il numero del lotto e la data di scadenza.

Art. 4 Norme per la validità dell'offerta – art. 68 D.Lgs 163/06

1. Le regole del presente articolo attengono all'accertamento di conformità dell'offerta ex art. 68 del D.lgs 163/06 rispetto alle prescrizioni tecniche presenti in scheda prodotto SDA dei singoli lotti, incluso il campo "Note" che riporta le specifiche indicazioni tecniche valide per il bando semplificato Regione Sardegna. Esse saranno applicate acquisita l'integrazione dell'offerta tecnica dal primo e dal secondo offerente utilmente collocati in graduatoria (ed a seguire scorrendo la graduatoria nel caso in cui le offerte del primo e/o del secondo dovessero essere respinte per difformità rispetto alle specifiche).

2. Per ogni singolo lotto, per consentire la verifica di conformità tecnica dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Schede tecniche, in lingua italiana, approvate dal Ministero (anche su supporto informatico), aggiornate e comunque riferite ad un periodo non inferiore agli ultimi 5 anni; sarà discrezione della Farmacia Ospedaliera valutare l'attendibilità di eventuale ulteriore documentazione probatoria, diversa dalle schede tecniche, depositata dagli offerenti;

- modalità d'uso e indicazioni di diluizione per i prodotti concentrati, modalità di confezionamento primario e secondario;
- numero di pezzi per scatola, validità del prodotto;
- Scheda di sicurezza, approvata dal Ministero, aggiornata e comunque riferita ad un periodo non inferiore agli ultimi 5 anni (a norma del D.M. 28/01/1992), anche su supporto informatico, per la tutela della salute degli operatori (D.Lgs. 01/04/2008 Testo Unico Sicurezza) riportante tutti i dati su:
 - elementi pericolosi e loro soglie
 - classificazione
 - stoccaggio
 - interventi di emergenza
 - tollerabilità
 - tossicità
 - controindicazioni
 - modalità di smaltimento.

3. Le norme speciali per l'accertamento di conformità dei prodotti sono le seguenti:

- la conformità dei prodotti alle norme applicabili per quanto attiene le attività battericida, fungicida, virucida e sporicida, è provata esclusivamente dalla correlata attestazione in scheda tecnica, corredata da test;
- le azioni detergente, decontaminante, disinfettante sono provate solo se risultanti in scheda tecnica ministeriale;
- per i prodotti da utilizzare su strumentazioni e/o su ferri chirurgici, deve essere dimostrata la compatibilità con i materiali da trattare. Detta dimostrazione non potrà essere fornita a mezzo dichiarazioni o approvazioni da parte di case produttrici di apparecchiature, ma solo a mezzo di test specifici di compatibilità prodotto-materiale da trattare effettuati nel rispetto delle norme applicabili;
- per i prodotti che necessitano di attivazione a seguito di miscelazione di due o più componenti (es. attivatori e generatori) deve essere evidenziata in scheda tecnica, approvata dal Ministero, in modo preciso e facilmente comprensibile, la reale composizione del prodotto da utilizzare, pronto all'uso;
- per quanto riguarda la composizione del prodotto, il regolamento REACH/2006 (*) n. 1907/2006
- per quanto riguarda imballaggio, trasporto, distribuzione, la Direttiva CLP (**), in vigore dal 01/06/2015.

(*) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

(**) Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura, imballaggio (CLP).

Art. 5 Rinvio al CGA – schema di contratto

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) l'allegato al capitolato tecnico - CSA e relative norme ed atti di rinvio, in particolare, le relative schede prodotto SDA dei singoli lotti, incluso il campo "Note" che riporta le specifiche indicazioni tecniche valide per il bando semplificato Regione Sardegna;
- b) CGA per le gare unificate e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte;
- d) offerta tecnico – economica accettata;
- e) eventuali personalizzazioni richieste dalla singola Azienda in conformità a quanto previsto dall'ultimo capoverso delle premesse del CSA.

Foro competente, in via esclusiva, per eventuali controversie è quello di Tempio Pausania.

*Il Direttore del Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale
Avv.to Roberto Di Gennaro
F.TO*

**CAPITOLATO D'ONERI GARA UNIFICATA A VALENZA REGIONALE -
REGIONE SARDEGNA - FORNITURA DI ANTISETTICI,
DISINFETTANTI E PROTEOLITICI - CAPOFILA ASL 2 OLBIA**

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	4
1.1 Premessa	4
1.2 Reperibilità della documentazione di gara	6
1.3 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi al Bando Semplificato	6
1.4 Lingua della documentazione da produrre.....	7
1.5 Codice identificativo della gara (CIG)	7
1.6 Responsabile del procedimento	7
1.7 Comunicazioni e informazioni all'AVCP	8
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA	8
2.1 Valore.....	8
2.2 Durata	8
2.3 Lotti.....	9
2.4 Sicurezza	9
3. AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
4. REDAZIONE E MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	9
5. INVITO	11
5.1 Chiarimenti relativi alla fase di invito	11
6. Condizioni di PARTECIPAZIONE al confronto concorrenziale	12
7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
8. CONTENUTO DELL'OFFERTA	13
8.1 Documentazione amministrativa.....	13
8.1.1 <i>Dichiarazione sostitutiva di partecipazione</i>	14
8.1.2 <i>Pagamento del contributo all'AVCP</i>	15
8.1.3 <i>Cauzione provvisoria ed impegno del fideiussore</i>	16
8.1.4 <i>Atti relativi a R.T.I. e Consorzi</i>	20
8.2 Offerta economica	21
9. Redazione e invio DELL'OFFERTA in modalità massiva	22
10. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	22
11. AGGIUDICAZIONE	23
11.1 Criterio di aggiudicazione.....	23
11.2 Ulteriori regole e vincoli	23
11.3 Procedura di aggiudicazione	24
12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE	26
13. ACCESSO	26
14. Gestore del sistema	27

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
16. Allegati.....	28

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico indetto dalla Asl 2 di Olbia (di seguito, per brevità, anche l'Amministrazione) per la fornitura in unione d'acquisto per la Regione Sardegna di Disinfettanti, Antisettici, e Proteolitici cui al Bando semplificato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 7/07/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito www.acquistinretepa.it e sul "profilo del committente" www.aslolia.it nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Italia Oggi e Gazzetta Aste e Appalti, Corriere dello Sport - edizione Sardegna e Unione Sarda.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, l'Aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Amministrazione comunicare all'Aggiudicatario di ciascun lotto gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento (la ripartizione spese è proporzionale al valore dei lotti calcolato sulle basi d'asta e sulle stime fabbisogni).

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Si evidenzia che mediante il Sistema verranno gestite:

- a) le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, di analisi e di valutazione delle Domande di Ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche SDAPA), dell'eventuale "*Manifestazione di interesse*", nonché dell' "*Offerta*" per l'Appalto Specifico;
- b) le comunicazioni e gli scambi di informazioni. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 79, comma 5 *quinquies*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione della "*Domanda di ammissione*" elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente lo SDAPA per cui ha presentato Domanda di Ammissione. L'operatore economico elegge, altresì, domicilio presso l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione della "*Domanda di ammissione*".

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione lo riterrà opportuno, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione invierà/anno le comunicazioni inerenti lo SDAPA Antisettici e Disinfettanti a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - eventualmente anticipata via fax -, presso i recapiti indicati dall'operatore economico al momento di presentazione della "Domanda di ammissione".

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 287, secondo comma, dell'art. 289 e dell'art. 295 del d.P.R. n. 207/2010, la "Domanda di ammissione", la "Manifestazione di interesse" e l'"Offerta" devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Ai fini della presentazione della "Domanda di ammissione", della "Manifestazione di interesse" e dell'"Offerta" è, pertanto, indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche solo "Regole") rinvenibili all'interno del sito www.acquistinretepa.it nella sezione Programma >Modello di funzionamento;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.

Consip S.p.a. assicura che il Sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (in particolare art. 77, commi 5 e 6 e Allegato XII), al D.Lgs. n. 82/2005 ed al d.P.R. n. 207/2010.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ("Manifestazione di interesse" e/o dell'Offerta) è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la "Manifestazione di interesse" e/o l'Offerta non pervengano entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione della "Manifestazione di interesse" o dell'Offerta sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o l'Amministrazione, per quanto attiene la partecipazione all'Appalto Specifico, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

1.2 Reperibilità della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dai siti www.acquistinretepa.it e www.aslolia.it

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.

Sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione verranno pubblicate secondo le modalità di legge nonché sui siti indicati al punto 2 del Bando Semplificato.

1.3 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi al Bando Semplificato

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando semplificato, del presente Capitolato d'Oneri e degli altri documenti della procedura semplificata, potranno essere richiesti alla Asl 2 di Olbia, entro 12 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte indicative di cui al punto 6 del Bando semplificato. Eventuali informazioni inerenti il bando istitutivo e l'utilizzo del software potranno essere richieste entro lo stesso termine a Consip S.p.a.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema del Bando semplificato riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail serv.provveditorato@pec.aslolia.it , le eventuali richieste inoltrate tramite posta elettronica certificata quando il sistema non risultasse malfunzionante non saranno prese in considerazione.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa al Bando Semplificato saranno pubblicati, dalla Asl di Olbia, in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it e www.aslolia.it.

1.4 Lingua della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione al presente Bando semplificato - ivi compresa l'“Offerta” - dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

1.5 Codice identificativo della gara (CIG)

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'Appalto Specifico sono contenuti nel Capitolato Tecnico; il contributo è dovuto per ciascun Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo paragrafo 8.1.2, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Si evidenzia che il pagamento delle surrichiamate contribuzioni potrà essere effettuato, dagli operatori economici interessati a presentare offerta, successivamente al ricevimento dell'Invito.

1.6 Responsabile del procedimento

Per la presente procedura è designato dall'Amministrazione quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l'avv.to Roberto Di Gennaro.

1.7 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura è relativa all'Appalto Specifico indetto dalla Asl 2 di Olbia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione costituito, ai sensi dell'art. 287, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, dalla Consip S.p.A. per l'acquisizione di prodotti antisettici, disinfettanti e proteolitici, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Bando Semplificato, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e nella relativa documentazione.

La presente procedura è bandita, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale della Sardegna 41/7 del 15/10/2012 in nome e per conto dei seguenti soggetti conferenti alla Asl di Olbia delega, e segnatamente: Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliera Brotzu (di seguito per brevità Aziende Sanitarie).

La Asl di Olbia, in qualità di Capofila - Stazione Appaltante, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della presente procedura finalizzata all'acquisizione di Antisettici, Disinfettanti e proteolitici occorrente alle Aziende Sanitarie. Queste ultime provvederanno, a seguito dell'aggiudicazione, ciascuna per proprio conto, a stipulare singoli contratti con la ditta aggiudicataria, secondo le indicazioni contenute nello Schema di Contratto allegato al presente capitolato d'onere che rinvia al Capitolato Generale d'appalto per le gare unificate delle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario della Regione Sardegna.

2.1 Valore

Il valore del presente Appalto Specifico ammonta complessivamente ad Euro 9.434.818,80 netto Iva, considerando un valore annuale a regime di € 2.144.277,00 netto Iva, ed incluso il valore dell'opzione di estensione pari ad 1/10 del valore complessivo dell'appalto.

2.2 Durata

La durata dei contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie sarà di 48 mesi dal momento della stipula, che costituisce il termine ultimo di vigenza dei contratti medesimi. Le quantità dei prodotti riportati nel Capitolato Tecnico si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno presunto per 48 mesi.

2.3 Lotti

La ripartizione dei Lotti è contenuta nel Capitolato Tecnico.

2.4 Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno invece indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione (vedasi al riguardo sentenza Consiglio di Stato - adunanza plenaria, sentenza 3/2015)

3. AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto concerne:

- a) soggetti ammessi allo SDAPA;
 - b) condizioni e requisiti necessari per l'ammissione allo SDAPA per quegli operatori economici non ancora ammessi che intendono presentare offerta al presente Appalto Specifico;
 - c) modalità e procedura per l'invio della *"Domanda di ammissione"* allo SDAPA;
- si fa rinvio a tutto quanto previsto nel Bando Istitutivo, nel Capitolato d'Oneri e nella relativa documentazione rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it.

4. REDAZIONE E MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si evidenzia che l'operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA che sia interessato a partecipare al presente Appalto Specifico è tenuto a presentare oltre alla *"Domanda di ammissione"* (vedi paragrafo che precede) anche una apposita *"Manifestazione di interesse"* alla Consip S.p.A. secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

Rimane inteso che nel caso in cui venga inviata una *"Manifestazione di interesse"* per il presente appalto specifico entro il termine indicato nel Bando semplificato e, quindi, tempestivamente da uno o più operatori economici non ancora ammessi allo SDAPA,

L'Amministrazione procederà alla trasmissione dell'invito di cui al successivo paragrafo 5 solo dopo che Consip S.p.A. abbia adottato il provvedimento di accoglimento o diniego della *"Domanda di ammissione"* di ciascun operatore economico manifestante l'interesse a partecipare alla procedura.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non abbia fatto seguire alla *"Domanda di ammissione"* l'invio nei termini prescritti della *"Manifestazione di interesse"*, la domanda sarà ugualmente oggetto di valutazione da parte di Consip S.p.A. secondo quanto previsto nel Capitolato d'onori di cui al Bando istitutivo. In tal caso l'Amministrazione non sarà tenuta ad attendere la conclusione della suddetta valutazione ben potendo, viceversa, procedere alla trasmissione dell'Invito con le modalità di cui al successivo paragrafo 5 nei confronti degli operatori economici già ammessi. In sostanza, attraverso la presentazione della *"Manifestazione di interesse"*, l'operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA e intenzionato a presentare offerta per uno o più lotti del presente Appalto Specifico, acquisisce il diritto a vedersi esaminata la *"Domanda di ammissione"* in tempo utile per la partecipazione alla procedura in essere, fermo restando che l'effettiva partecipazione è subordinata all'esito positivo della valutazione da parte della Consip S.p.A. della *"Domanda di ammissione"* medesima.

La *"Manifestazione di interesse"* non sarà oggetto di autonoma e distinta valutazione da parte della Consip.

Si ribadisce, pertanto, che la *"Manifestazione di interesse"* è necessaria esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico non sia stato ancora ammesso allo SDAPA, qualora questo intenda partecipare al presente Appalto Specifico. Difatti, dopo l'ammissione allo SDAPA l'operatore economico riceve automaticamente tutti gli inviti relativi agli Appalti Specifici indetti dalle Amministrazioni nello SDAPA e, pertanto, non deve inviare alcuna *"Manifestazione di interesse"*.

La *"Manifestazione di interesse"* è redatta ed inviata dall'operatore economico attraverso l'esecuzione dei passi procedurali previsti sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura ("Appalti Specifici") o a quella afferente al Bando Istitutivo. Più in particolare, il Sistema provvede a generare automaticamente la *"Manifestazione di interesse"* in formato .pdf a seguito della immissione, secondo una sequenza procedurale guidata, di una serie di dati e informazioni da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico dovrà far pervenire a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, la *"Manifestazione di interesse"* dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta con firma digitale da parte del/i legale/i rappresentante/i o della/e persona/e munita/e da comprovati poteri di firma che ha sottoscritto la *"Domanda di ammissione"*.

La procedura per la presentazione e l'invio della *"Manifestazione di interesse"* si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di *"Invio"*.

L'inoltro della "Manifestazione di interesse" deve necessariamente avvenire entro il termine per la presentazione delle "Domande di ammissione" indicato nel Bando Semplificato.

Tutti i dati e le informazioni inviate dall'operatore economico a Consip S.p.A. ai fini della partecipazione al presente Appalto Specifico, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A., saranno rese disponibili e trattate dalle singole Amministrazioni.

5. INVITO

Conclusa la fase di valutazione da parte di Consip S.p.A. delle "Domande di Ammissione" ricevute entro il termine indicato dal Bando semplificato, l'Amministrazione procederà al confronto concorrenziale invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto del Bando semplificato

Si fa presente a tutti gli operatori economici ammessi allo SDAPA che l'Invito al presente Appalto Specifico sarà notificato nell'area "Messaggi personali" almeno dieci giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e sarà visibile agli operatori economici invitati tra i documenti di gara. Il documento di Invito conterrà il termine per la presentazione dell'offerta, il termine per l'invio delle richieste di eventuali chiarimenti e la data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica con le modalità di cui al successivo paragrafo.

5.1 Chiarimenti relativi alla fase di invito

In questa fase, le richieste di chiarimenti potranno avere ad oggetto esclusivamente:

- a) quanto previsto nell'Invito e nell'eventuale documentazione ad esso allegata;
- b) condizioni e/o clausole già presenti nel Capitolato d'Oneri, nel Bando Semplificato o nel Capitolato Tecnico aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti della procedura che assumono rilievo successivamente all'invio dell'Invito (es: pagamento del contributo ANAC).

Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema del Bando Semplificato riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità del Sistema, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail serv.provveditorato@pec.aslolia.it

Si ricorda che le eventuali richieste inoltrate tramite posta elettronica certificata quando il sistema non risultasse ma funzionante non saranno prese in considerazione.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate dalla Asl 2 di Olbia, in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it e www.aslolia.it.

Rimane inteso che potranno presentare offerta in risposta all'Invito unicamente gli

operatori economici le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero quelli che abbiano presentato a Consip S.p.A. domanda di rinnovo dati.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, in forma di R.T.I. devono essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine che verrà indicato nell'Invito.

Ove non diversamente espressamente previsto, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare, attraverso il Sistema, i seguenti documenti:

1. *Documentazione amministrativa*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8.1;
2. *Offerta economica*: autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8.2.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'invito.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come

termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

8. CONTENUTO DELL'OFFERTA

8.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema la seguente *Documentazione amministrativa*:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 8.1.1);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 8.1.2);
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 8.1.3);

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

3. Atti relativi a R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 8.1.5)

Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere specificate nelle schede dei singoli prodotti con i dati di seguito riportati:

- se trattasi di prodotti classificati come Presidi Medico Chirurgici (PMC), in possesso della registrazione prevista dal D.P.R n. 392 del 06/10/1998 e s.m.i.: codice A.I.C. (autorizzazione alla produzione, alla registrazione e all'Autorizzazione all'Immissione in Commercio, per la quale deve essere indicato il numero di autorizzazione ed il titolare della medesima);
- se trattasi di prodotti classificati come Dispositivi Medici (DM), quindi dotati della marcatura di conformità CE prevista dalla direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con D. Lgs. n.46 del 24/02/1997 e s.m.i.: a) codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (approvata con D.M. 07 ottobre 2011); b) numero di Repertorio (introdotto con Legge n. 266 del 2002) riportato nella scheda tecnica.

Si precisa che, per i prodotti richiesti come DM è possibile offrire DM o PMC.

Per i prodotti richiesti come PMC è possibile offrire solo PMC.

L'ulteriore documentazione necessaria per la verifica definitiva di conformità dell'offerta che dovrà essere prodotta e caricata a sistema dagli aggiudicatari e dai secondi in graduatoria è descritta nel seguito.

Si precisa che a chi segue ulteriormente in graduatoria (cioè dal terzo classificato in poi) potrà essere richiesto di produrre questa documentazione solo nel caso in cui le offerte del primo e/o del secondo in graduatoria debbano essere rifiutate/respinte ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 163/06, ultimate le verifiche tecniche sulla documentazione ricevuta. Dette verifiche mireranno ad accertare che siano rispettate le prescrizioni previste dall'art. 4 dell'allegato al capitolato tecnico.

Nello specifico, l'offerta tecnica deve comprendere:

- 1) schede tecniche dei prodotti offerti;
- 2) certificazioni (in originale o copia conforme all'originale) in corso di validità di conformità dei prodotti alle vigenti normative nazionali e europee, specificate nel bando semplificato, scheda relativa al lotto di riferimento, "Note".

N.B: inoltre, si potrà, eventualmente, richiedere la campionatura monodose dei prodotti aggiudicati.

Nessuna indicazione di carattere economico relativa all'offerta presentata dovrà essere contenuta nella documentazione amministrativa, pena esclusione.

- La verifica di conformità delle offerte tecniche avrà luogo, solo per i migliori offerenti e i secondi in graduatoria, come di seguito descritto:

- 1) esame di quanto dichiarato nelle schede prodotto SDA dai fornitori;
- 2) verifica dell'ulteriore documentazione nel rispetto di quanto prescritto dal presente capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico e dall'allegato al capitolato tecnico. L'Azienda si riserva quindi di confermare la validità della graduatoria di gara successivamente alle sopradette verifiche; nel caso in cui dall'esame della documentazione tecnica dovesse emergere la non conformità dell'offerta, ex art. 68 del D.Lgs 163/06, si procederà all'esclusione e si valuterà l'offerta di chi segue in graduatoria fino ad individuare un'offerta idonea cui aggiudicare la procedura.

L'OFFERTA TECNICA sarà esclusa altresì - ex art. 68 del Codice - ove il prodotto offerto non sia o non risulti conforme al prodotto richiesto e dovrà essere sottoscritta in calce o firmata digitalmente, pena l'esclusione dalla gara, dal soggetto o dai soggetti tenuti a presentare e sottoscrivere l'istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni, pena l'esclusione.

8.1.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema.

La detta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- . attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione (impresa singola, R.T.I. o Consorzio). In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione riporterà i riferimenti degli altri operatori associati e le quote di partecipazione;
- . l'accettazione delle modalità della procedura;
- . dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno di eventuali situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;
- . indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- . ricorso o meno al subappalto.

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti dovranno essere prodotte tante Dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono i componenti del R.T.I./Consorzio.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma digitale:

- π in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i da comprovati poteri di firma;
- π in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i da comprovati poteri di firma del Consorzio;
- π in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e da comprovati poteri di firma della singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

8.1.2 Pagamento del contributo all'AVCP

!

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al Capitolato Tecnico. Si evidenzia che il contributo è dovuto per ciascun singolo Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto stesso.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'AVCP, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'AVCP*":

- . in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- . in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccaï abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- . in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

Gli importi dei contributi, per lotto, ove dovuti, sono riportati nell'**allegata tabella Cauzioni - CIG - importi contributi ANAC**

Nel caso di R.T.I. costituito/constituendo o di Consorzio il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria o del Consorzio.

8.1.3 Cauzione provvisoria ed impegno del fideiussore

!

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare all'Amministrazione - con le modalità definite dal successivo paragrafo - una **cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'importo riportato nell'**allegata tabella Cauzioni - CIG - importi contributi ANAC**.

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà prestare, in alternativa:

- a) tante cauzioni quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del Lotto per cui la cauzione è prestata;
ovvero
- b) un'unica cauzione di importo cumulativo relativo ai Lotti per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.

La cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato nell'Invito.

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.

Fermo restando l'obbligo di produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, il concorrente non dovrà prestare cauzione provvisoria nel caso in cui la somma delle singole cauzioni dei lotti a cui partecipa non superi i 100 euro. Fermo restando l'obbligo di produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui si partecipa ad un solo lotto la cauzione è richiesta solo se supera il valore di 100 euro per lo specifico lotto.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in una delle modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del Contratto per fatto del concorrente.

Come indicato al paragrafo 8.1 la cauzione provvisoria garantisce il versamento in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell'uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell'art. 38 e dal comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- π in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- π in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

- π in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorzianti con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- π in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità di cui oltre; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

8.1.3.1 Modalità di presentazione della Cauzione provvisoria

!

In espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 7 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistema, la cauzione provvisoria può essere inviata e fatta pervenire alla stazione appaltante entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte previsto nell'Invito:

- a) in formato cartaceo
 - o, in alternativa,
 - b) in formato elettronico attraverso il Sistema
- il tutto con le modalità di seguito indicate.

Invio in formato cartaceo

Nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e l'ulteriore documentazione (dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e copia conforme della certificazione di qualità per il dimezzamento della cauzione o in alternativa dichiarazione attestante il possesso della suddetta certificazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) dovranno

essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà essere inviata al seguente indirizzo Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, Asl 2 Olbia, Regione Sardegna - Via Bazzoni Sircana 2-07026 Olbia e riportare esternamente oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura:

“Bando indetto dalla Regione Sardegna per la fornitura di disinfettanti, antisettici e proteolitici - Cauzione provvisoria”.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte di cui all'Invito.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura ***“Bando indetto dalla Regione Sardegna per la fornitura di disinfettanti, antisettici e proteolitici - Cauzione provvisoria”***, nonché la denominazione del concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

Invio in formato elettronico

Nel caso di invio in formato elettronico, la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario nonché la certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema secondo una delle due modalità che seguono:

- a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante per quanto attiene la cauzione provvisoria e l'impegno di cui sopra e dal soggetto dotato dei necessari poteri dell'ente certificatore per quanto attiene la certificazione di qualità;
ovvero, in alternativa:
- b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22,

comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In alternativa, il possesso della certificazione di qualità potrà esser attestato con idonea dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. !

Nel caso di invio in formato elettronico, quanto sopra richiesto dovrà essere inviato e fatto pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo"*.

In caso di partecipazione a più lotti, qualora il concorrente presenti una cauzione di importo cumulativo per i lotti per cui intende partecipare, tale cauzione dovrà essere allegata, in corrispondenza di ciascun lotto, nella sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo"*.

8.1.4 Atti relativi a R.T.I. e Consorzi

!

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi"*, copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille (si ricorda che non deve comunque superare il limite dei 50.000 euro) del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni,

anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d'Oneri, inerenti la fase di ammissione alla procedura, comporterà - in luogo della sanzione dell'esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l'applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In nessun caso è ammessa l'integrazione di un'offerta nella parte tecnica o economica, scaduto il termine di presentazione.

8.2 Offerta economica

!

Con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita dall'indicazione:

- a) dei valori economici richiesti. Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con cinque decimali dopo la virgola;
Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati dal Sistema al quinto decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al quinto decimale):
 - 21,214342 viene arrotondato a 21,21434;
 - 21,215879 viene arrotondato a 21,21588.
- b) dei costi, ex art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale del concorrente;
- c) della manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.

Tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- π in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- π in caso di R.T.I o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare

l'impresa nella presente procedura dell'impresa mandataria;

- π in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

9. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA

!

Ferme restando le modalità di produzione della Documentazione amministrativa di gara (di cui ai precedenti paragrafi 8.1.1; 8.1.4;), l'operatore economico potrà - in alternativa alla produzione puntuale per singolo Lotto - compilare e inviare l'offerta e la Documentazione Amministrativa di Lotto (di cui ai precedenti paragrafi 8.1.2; 8.1.3; 8.2) in una forma massiva secondo la procedura che segue.

L'operatore economico dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal Sistema (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii)* inserire i dati richiesti; *iii)* allegare a Sistema il documento medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito.

L'operatore economico potrà, altresì, procedere al caricamento massivo della documentazione amministrativa e di offerta relativa ai singoli Lotti abbinando, successivamente, ciascun documento al Lotto e alla sezione a cui si riferisce.

I dati e i documenti immessi a Sistema in modalità massiva potranno essere modificati accedendo per singolo Lotto alle apposite sezioni del Sistema.

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

10. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

!

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al medesimo Lotto contemporaneamente in più di un raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma singola e quale componente di un RTI o Consorzio.

11. AGGIUDICAZIONE

!

11.1 Criterio di aggiudicazione

!

Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.>

La base d'asta e la modalità di calcolo dell'offerta complessiva per ciascun Lotto sono di seguito riportate.

Con riferimento a ciascun lotto:

- La base d'asta sarà data dalla moltiplicazione del prezzo unitario (per unità di misura) stabilito dall'Amministrazione per le quantità richieste;
- il fornitore dovrà dichiarare il prezzo per unità di misura (IVA esclusa) offerto relativamente a ciascun prodotto.
- Il sistema procederà al calcolo del prezzo complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dall'Amministrazione per il prezzo per unità di misura di ciascun prodotto.

11.2 Ulteriori regole e vincoli

!

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente nella sezione Documentazione del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti.

Saranno esclusi dal singolo Lotto i concorrenti che presentino prezzi superiori alla base d'asta.

Saranno altresì esclusi dal singolo Lotto i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali; offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;

- . abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo Lotto, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

11.3 Procedura di aggiudicazione

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'invito, l'Amministrazione procederà all'esame del contenuto delle offerte pervenute.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica verranno comunicate nell'Invito.

In tale seduta l'Amministrazione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica in ordine alla tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte dalla documentazione richiesta dalla *lex specialis* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato). Il riscontro sulla tempestività e sulla completezza delle offerte è dato dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Amministrazione né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e l'Amministrazione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Inoltre, nella predetta seduta pubblica, l'Amministrazione procederà altresì alla constatazione della tempestività della presentazione, eventuale, delle buste

contenenti la documentazione di cui al precedente paragrafo 8.1.3 presentata al di fuori del Sistema e segnatamente: cauzione provvisoria, impegno di un fideiussore a rilasciare cauzione definitiva ed eventuale certificazione di qualità per il dimezzamento della cauzione. Dell'esito di tale ultima attività sarà data apposita comunicazione ai concorrenti.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti amministrativi presentati.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

Della data e ora delle sedute pubbliche diversa dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche l'Amministrazione renderà visibile per ciascun concorrente e per singolo Lotto: i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica; ii) il valore complessivo offerto.>

Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga a necessario e indipendentemente dall'esito dell'applicazione dell'uso di formule matematiche alla verifica di anomalia delle offerte, fermo restando che l'Amministrazione medesima si riserva la facoltà di procedere, se del caso, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del sopra citato decreto legislativo.

Per la verifica della corrispondenza dei prodotti offerti con quanto previsto dalla documentazione di gara e dal Capitolato Tecnico e dall'allegato al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione provvederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al concorrente che segue di far pervenire entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta la documentazione prevista dall'art. 4 dell'allegato al capitolato tecnico ed effettuerà l'accertamento definitivo di conformità.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione aggiudicatrice effettuerà la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; ciascuna Azienda componente l'Unione d'acquisto comunicherà l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. b-ter) del D.Lgs. n.

163/2006.

!

12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

!

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico.

13. ACCESSO

!

Il diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto dell'art. 294 del d.P.R. n. 207/2010.

L'accesso alle offerte, riservato ai partecipanti alla procedura, potrà aver luogo preferibilmente previo appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri telefonici 0789/552373/326 orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30) con il personale del Servizio Provveditorato dell'Asl 2 di Olbia, secondo le seguenti modalità e costi:

a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente, se trattasi di supporto cartaceo o se sia necessario fornire assistenza per l'accesso telematico un dipendente dell'Azienda con l'incarico di garantire l'integrità della documentazione o di fornire assistenza; il costo del tempo lavoro del dipendente è a carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l'ora e frazioni di ora e dovrà essere corrisposto per almeno un'ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia - IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento;

l'eventuale conguaglio dovrà aver luogo immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità; i costi del tempo lavoro del dipendente saranno addebitati anche nel caso di copia informatica di documenti;

b) la riproduzione informatica non è onerosa ma l'estrazione di copia cartacea delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, previo pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,27 per ogni facciata formato A4, con versamento anticipato sul suddetto c/c specificando la causale del versamento, con le seguenti modalità:

- l'estrazione di copia dell'offerta economica è libera;
- l'estrazione di copia dell'offerta tecnica potrà essere effettuata liberamente, salvo il caso in cui l'offerente abbia dichiarato che tutta o parte della sua offerta sia coperta da segreto industriale, in tal caso l'offerta potrà essere riprodotta solo previo deposito della seguente dichiarazione in originale, su carta intestata della Ditta, datata, indirizzata alla ASL 2 di Olbia e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa: "La Ditta (...) dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti al *"BANDO SEMPLIFICATO INDETTO DALLA REGIONE SARDEGNA PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI "* esclusivamente per i fini legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell'art. 13 c. 6 D. Lgs. 163 /2006 e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (...) si impegna a tenere indenne l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l'eventuale uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno".

14. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Asl n. 2 di Olbia, ai sensi dell'art. 290 del d.P.R. n. 207/2010, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

!

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, si evidenzia che l'Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione al presente Appalto Specifico e alla conseguente

esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003. I dati "giudiziari" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Diritti dell'operatore economico interessato

All'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la ASL N. 2 di Olbia, via Bazzoni Sircana 2 - 07026 OLBIA alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si fa rinvio al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri di cui al Bando Istitutivo nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

16. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- . Capitolato Tecnico
- . Allegato al Capitolato Tecnico
- . Schema Contratto
- . Tabella Cauzioni - CIG - importi contributi ANAC

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
E Amministrazione Patrimoniale
Avv.to Roberto Di Gennaro
F.TO**

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

N.B.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente capitolato sono ai testi vigenti:

- Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice;
- C.C. : codice civile;
- Azienda: Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA : il presente Capitolato generale d'appalto
- CSA: Capitolato speciale d'appalto
- L.i : Lettera di invito
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento
- O.E.V : offerta economicamente più vantaggiosa
- P.P.B : Prezzo più basso
- D.R.F.: data ricevimento fattura

INDICE

ART. 1	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
ART. 2	NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3	DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI
ART. 4	DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ART. 5	NORME PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
ART. 6	MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
ART. 7	NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DI FORNITURE E SERVIZI
ART. 8	CONVALIDA DEI SERVIZI
ART. 9	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
ART. 10	PENALI
ART. 11	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
ART. 12	FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI
ART. 13	SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
ART. 14	CAUZIONE DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
ART. 15	CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
ART. 16	NORME FINALI E DI RINVIO

35

**ART.1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA
APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI
SENSIBILI**

1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell'attività contrattuale delle Aziende del SSR della Sardegna, in tutti i casi di gare unificate appaltate tramite conferimento di mandato ad una Capofila. Le norme qui previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi, come meglio appresso specificato.
2. Per "fornitura" si intende l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (cespiti e beni di consumo). Per "servizio" è da intendersi la prestazione o l'insieme delle prestazioni di cui all'allegato II A al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previsti dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell'obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni o servizi, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell'appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda: a) la realizzazione dei lavori di posa in opera e di installazione dei beni; b) la fornitura temporanea e l'utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni.
3. Gli appalti unificati sono regolati altresì da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali possono disciplinare aspetti peculiari della fornitura (omissis) cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno: il R.U.P. di ciascuna gara di appalto unificata, nel formulare la proposta di Delibera/Determinazione a contrarre, informate le Aziende mandanti, specifica le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al CGA.
4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale. Il presente CGA si applica agli appalti di servizi di cui all'allegato II B al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nei limiti in cui è espressamente previsto in atti della procedura di acquisizione.
5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili.
6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con

riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, per gli appalti sotto soglia europea.

7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di nuove normative in corso d'appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l'entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell'offerta; se l'entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell'offerta, e l'offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l'Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo.

8. L'Azienda consente all'Appaltatore l'accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell'indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

9. Nei casi previsti dal comma precedente, l'Azienda designa l'Appaltatore, nella persona del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui designato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 Codice Privacy.

10. Il Responsabile del trattamento di cui al comma precedente nomina il personale che, nell'ambito dell'appalto, deve, per l'esecuzione delle obbligazioni, trattare i dati ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03, "incaricato del trattamento" dal D.Lgs 196/2003.

11. L'Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l'esecuzione del contratto.

12. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all'Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.

**ART. 2 - NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nei contratti è la lingua italiana. Gli atti di gara possono prevedere, di norma per motivi di carattere tecnico, che specifici documenti siano prodotti in altra lingua di paese membro dell'Unione Europea, purchè accompagnati da traduzione e da attestazione di veridicità della traduzione da parte del concorrente.
2. In ogni fase del procedimento, fino alla stipulazione dei contratti o alla consegna anticipata della fornitura o del servizio ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs 163/06, la procedura di aggiudicazione può essere interrotta, sospesa, revocata, annullata, modificata, anche, se necessario, differendo i termini di presentazione offerte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per ragioni di autotutela, senza che ciò comporti diritto dei concorrenti al risarcimento di danni e al rimborso di spese.
3. Fino a 7 giorni prima dello scadere del termine di presentazione offerte i concorrenti hanno l'obbligo di consultare il sito internet dell'Azienda Capofila (profilo del Committente) per verificare tutte le eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l'appalto.
4. In offerta dev'essere necessariamente indicato, ove occorra (ad esempio quindi sempre negli appalti di servizi e nei contratti misti quale quello di service), il CCNL applicato dall'Appaltatore in caso di aggiudicazione, necessario a vari fini (ad esempio verifica di anomalia dell'offerta, verifica in fase di esecuzione del rispetto degli obblighi contrattuali).
5. L'Azienda capofila dà comunicazione alle mandanti del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace; l'obbligo di comunicazione inerente la stipulazione dei singoli contratti si considera assolto da parte di ciascuna Azienda aderente all'unione d'acquisto con la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet.
6. La risoluzione del contratto dichiarata da un'Azienda che ha partecipato alla procedura unificata, ad esempio nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 312 del Regolamento, non produce effetti immediati e diretti nei confronti dei contratti stipulati con le altre Aziende; l'Azienda che ha dichiarato la risoluzione e che intenda procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria espleta autonomamente gli eventuali accertamenti amministrativi e tecnici necessari.

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI.

1 . In contratto, anche se non espressamente richiamate, sono da intendere confermate come se integralmente trascritte e ripetute tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza, impegno precontrattuale e impegno contrattuale rese dall'offerente, poi aggiudicatario, in atti di gara (offerta in qualunque sua parte, amministrativa, tecnica, economica); dette dichiarazioni impegnano l'appaltatore anche in caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio.

2. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, che di norma recepiscono, in ordine di prevalenza, i capitoli di gara, il progetto offerta accettato, e, per quanto ivi non previsto, gli usi commerciali e le consuetudini della CCIAA territorialmente competente rispetto al luogo di esecuzione della prestazione.

3. Quale principio generale, qualsiasi onere e costo correlato all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali è a carico dell'appaltatore, compensato dal prezzo d'aggiudicazione, anche se non previsto in atti di gara ed in offerta, se prevedibile al momento della formulazione dell'offerta secondo l'ordinaria diligenza e necessario per rendere l'obbligazione dedotta in contratto a regola d'arte. Tra questi obblighi, a titolo esemplificativo, rientrano i seguenti:

- l'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure possibili per non danneggiare, nell'esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi e/o durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera), persone, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la prestazione;
- l'appaltatore è obbligato a non intralciare, se non nei limiti dell'indispensabile, il funzionamento dei servizi interessati all'esecuzione dell'appalto;
- l'appaltatore è obbligato a provvedere a tutte le pulizie necessarie, con le cadenze correlate al tipo di prestazione da eseguire (ad esempio, prima della consegna di una apparecchiatura, devono essere rimossi e smaltiti gli imballi, puliti i locali ove siano stati eventualmente eseguiti i lavori di posa in opera etc.);
- l'appaltatore ha l'obbligo, ove necessario, di realizzare e/o modificare tutte le strutture impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento di apparecchiature fornite, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio, l. 46/90), depositando infine le relative certificazioni;
- sono a carico dell'appaltatore le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi

materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell'appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione dei beni trasportati per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.

- nei limiti previsti dai CSA, è a carico dell'appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; in quei limiti, il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge e le eventuali indicazioni del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda;

- sono a carico dell'appaltatore le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;

- l'appaltatore ha l'obbligo di formare il personale dipendente dell'Azienda al corretto uso dei beni forniti con oneri inclusi nei prezzi d'appalto, anche se non espressamente previsti;

- l'accesso alle strutture aziendali deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dall'Azienda a mezzo del RUP o del Responsabile dell'esecuzione se nominato o da altro soggetto individuato dall'Azienda;

- in ipotesi di forniture di beni, se necessari, devono sempre essere depositati prima del collaudo: certificazioni di conformità CE ed altre eventuali certificazioni necessarie; manuali d'uso; manuali di manutenzione (queste ultime due tipologie di documenti sempre in lingua italiana).

4. L'Aggiudicatario è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio dello Stato Italiano.

5. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.), condizioni normative e retributive che risultino, ad una valutazione complessiva, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località (si richiama in particolare l'art. 4 comma 1 del Regolamento). L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il personale impiegato a qualunque titolo in appalto deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento recante almeno cognome, nome e qualifica.

6. L'Aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle che verranno emanate in materia nel corso di validità del contratto. A tal fine, tra l'altro, l'Aggiudicatario è obbligato:

- ad impartire al personale a qualunque titolo impiegato per l'espletamento delle obbligazioni contrattuali un'adeguata informazione e formazione sui rischi generali, propri dell'attività da svolgere, e specifici, propri dell'appalto affidato dall'Azienda, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- a fornire e ad assicurarsi che siano utilizzati dal personale a qualunque titolo impiegato in appalto tutti i DPI opportuni, ad adottare tutti i procedimenti e le cautele secondo le migliori regole dell'arte, al fine di garantire l'incolumità delle persone addette a qualunque titolo all'appalto e dei terzi nonché per quanto possibile a evitare danni ad altri beni.

7. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario compensati dai prezzi d'appalto con la sola esclusione di eventuali oneri individuati nel DUVRI e, successivamente, nel piano esecutivo di sicurezza quando essi siano necessari; l'Aggiudicatario, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ulteriori nei confronti dell'Azienda, rientrando tali obblighi nella normale gestione d'impresa.

8. E' facoltà dell'Azienda chiedere, in qualsiasi momento, all'Aggiudicatario di comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi dal 4 al 7 del presente articolo. Qualora, in ogni modo e per qualsiasi circostanza, risulti provato che l'Aggiudicatario non è in regola con detti obblighi:

- è facoltà dell'Amministrazione, oltre ad applicare le penali previste nel presente capitolato, operare, oltre la ritenuta di legge dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento, in particolare quando ricorrano le circostanze per interventi sostitutivi del committente (ad esempio artt. 4 e 5 del Regolamento) una ritenuta anche a valere sui

corrispettivi già liquidabili e su quelli futuri. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate o sarà utilizzata per l'intervento sostitutivo se questo sia previsto dall'ordinamento; il termine massimo per porre rimedio alle inadempienze accertate è di norma di 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione dell'accertamento salvo che non vi siano ragioni d'urgenza che impongano la riduzione del termine.

- nel caso in cui il termine previsto al punto precedente decorra infruttuosamente, l'Azienda, (omissis) potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della cauzione; in questi casi l'appaltatore è comunque obbligato al risarcimento di ogni maggior danno.

9. Salvo che non sia diversamente previsto da disposizioni particolari, in tutti i casi in cui il presente CGA fa riferimento a "giorni lavorativi", si intendono lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso non festivi e tutte le settimane dell'anno ed un orario giornaliero minimo dal lunedì al venerdì 08,00 – 12,30/14,30 – 17,00 e 08,00-13.00 il sabato.

10. L'appaltatore ha l'onere di rifondere tutti i danni arrecati a persone (sia terzi che dipendenti dell'Azienda) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere in conseguenza dell'appalto, comunque cagionati.

11. Tutte le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai casi di consegna anticipata dell'appalto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del codice.

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.lgs 163/06, secondo le regole di cui agli artt. 302, 303, 304 e 305 del Regolamento.

2. La stipulazione dei singoli contratti, dopo l'aggiudicazione definitiva di competenza dell'Azienda Capofila, ha luogo con le Aziende che hanno aderito alla gara unificata.

3. La stipulazione del singolo contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge (commi 9 e 10 dell'art. 11 del Codice), salvo che in atti di gara sia stato specificato, per una o più delle Aziende che partecipano alla procedura unificata, un diverso momento, di norma correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell'avvio della gara unificata; in questi casi l'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, salvi gli

effetti del decorso del tempo dall'aggiudicazione relativi alla determinazione del prezzo previsti in altra parte del presente CGA.

4. Di norma la possibilità di avvalersi della facoltà di consegna anticipata della fornitura o del servizio, è resa nota ai concorrenti in fase di gara, se ne sussistano i presupposti previsti dalla legge. Anche qualora non fosse stato previsto in atti di gara e circostanze sopravvenute rendano necessaria l'esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dalla singola Azienda che ha partecipato alla procedura nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l'esecuzione d'urgenza, ai sensi della legislazione vigente.

5. In caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 12, del D.Lgs.n.163/06, il Responsabile del procedimento della singola Azienda partecipante alla procedura redige un verbale che deve essere sottoscritto dall'aggiudicatario nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell'esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.

6. L'aggiudicatario in contratto deve eleggere un domicilio cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto, indicando almeno un numero di fax, un indirizzo e-mail preferibilmente di posta certificata ed un numero telefonico, accettando, ove non sia stato indicato un indirizzo di posta certificata, che della trasmissione della comunicazione faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell'Azienda trasmittente.

7. Le eventuali sospensioni dell'esecuzione del contratto sono regolate dall'art. 308 del Regolamento; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell'Azienda committente di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti, indisponibilità di personale; la presente disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell'appalto.

ART. 5 – NORME PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA

1. Il fornitore di beni ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla

qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.

2. I beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.

3. Qualora nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore può chiedere l'autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L'Azienda, in tali casi, ha comunque la facoltà di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile.

4. Quando il bene sia soggetto a scadenza, all'atto della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua di norma non inferiore ai 3/4 (tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta rispetto alla data di produzione.

5. I **beni strumentali generici (che includono anche le sub – categorie di cui ai successivi commi 6 e 7):**

- devono essere nuovi di fabbrica, idonei all'uso indicato, conformi all'offerta accettata ed alle prescrizioni applicabili relative alla sicurezza;
- quando trattasi di cespiti, debbono essere garantiti dall'appaltatore contro ogni difetto di fabbricazione per almeno 12 mesi dalla data di collaudo positivo o per il periodo più lungo previsto da eventuali disposizioni normative vigenti o da CSA e deve essere assicurata la fornitura di ricambi per almeno 7 anni dal collaudo;
- la garanzia, nei contratti di compravendita, deve includere anche la manutenzione full-risk;
- nei contratti di nolo, leasing, comodato di apparecchiature deve necessariamente essere inclusa la manutenzione full – risk e la garanzia che eventuali consumabili resteranno disponibili per tutta la durata del contratto;

6. quando si tratti di **mobili, arredi sanitari ed affini**, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:

- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;
- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l)

44

7. Inoltre, **beni strumentali specifici quali i dispositivi medici** come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i:

- debbono essere certificati ai sensi delle disposizioni CE per quanto attiene la produzione, l'importazione e la distribuzione.

- debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con adeguata sigillatura, pena l'irricevibilità degli stessi; questa regola si applica anche ad altre tipologie di beni ogni volta che sia necessaria per la corretta conservazione della fornitura;

- l'etichettatura dovrà essere tale da consentire la facile, corretta e completa identificazione del prodotto, delle sue caratteristiche e pertanto dovrà riportare:

- . numero di registrazione del marchio CE
- . nome/ragione sociale e indirizzo del produttore
- . numero del lotto di produzione
- . data di scadenza
- . eventuali avvertenze/indicazioni particolari
- eventuali avvertenze o precauzioni per particolari modalità di conservazioni dovranno risultare chiaramente leggibili o riportate in una apposita scheda.

8. infine, nel caso di **prodotti di consumo e materiali di ricambio per manutenzioni**, le caratteristiche qualitative di prodotti e ricambi non previsti in atti di gara resisi però necessari in corso di fornitura per circostanze imprevedibili devono essere non inferiori a quelle dei prodotti analoghi eventualmente compresi in contratto.

ART.6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Il prodotto, nella quantità indicata nell'ordine, dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo e nel luogo, di volta in volta, indicati nell'ordine stesso dall'Azienda e in assenza di specifiche indicazioni, nel luogo in cui dev'essere utilizzato. I prodotti, ricevuto l'ordine, dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.

2. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.

3. Nel caso di impossibilità dell'appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura ordinante dell'Azienda, eventualmente comunicando se possa provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; l'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall'Azienda.

4. Negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di esecuzione; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 4.

5. Negli appalti di servizi, negli appalti di forniture e negli appalti misti che comprendono i servizi manutentivi, l'aggiudicataria deve rispettare i tempi di intervento e di soluzione guasto previsto dal CSA; nel caso in cui il CSA non indichi tempi di intervento e di soluzione guasto si applica quanto previsto nel presente articolo.

6. I tempi indicati nel seguito si computano dalla comunicazione all'aggiudicataria dell'evento, effettuata con qualsiasi mezzo previsto dal contratto; i tempi di soluzione guasto includono i tempi di intervento; l'intervento ha luogo nel momento in cui giunge sul posto un tecnico: a) capace di provvedere alla individuazione e, di norma, alla riparazione del guasto; b) dotato di attrezzature adeguate per l'individuazione del guasto e della riparazione in loco (ove sia possibile) dei guasti più probabili (ove la probabilità è valutata in base alla notizia ricevuta, alle statistiche disponibili ed alle conoscenze richieste per praticare le migliori regole dell'arte); per risoluzione del guasto, il ripristino della corretta e completa funzionalità dell'apparecchiatura secondo gli standard operativi ottimali.

I tempi sono espressi in ore o giorni lavorativi, come definiti negli orari dei servizi.

7. L'aggiudicataria dovrà rispettare i tempi di intervento indicati nella tabella sottostante.

Interventi urgenti*	Interventi ordinari
2 ore	4 ore

8. L'aggiudicataria dovrà rispettare i tempi di soluzione guasto nella tabella sottostante

Interventi urgenti*	Interventi ordinari
2 giorni	5 giorni

9. Il guasto si considera risolto quando sia fornita dall'aggiudicatario apparecchiatura sostitutiva sino alla riparazione ai seguenti patti e condizioni:

a) l'apparecchiatura sostitutiva è considerata tale solo se possiede caratteristiche

prestazionali simili a quelle dell'apparecchiatura guasta;

b) le sostituzioni devono risultare dai rapporti di lavoro sottoscritti da ambo le parti;

c) il guasto dell'apparecchiatura in riparazione è considerato risolto a partire dal verificarsi delle seguenti condizioni:

- installazione e messa in esercizio dell'idonea apparecchiatura sostitutiva;
- formazione dell'utilizzatore e formale consegna del manuale d'uso, se necessari per garantire l'uso corretto dell'apparecchiatura sostitutiva;
- fornitura per tutto il periodo di consegna in uso dell'apparecchiatura sostitutiva anche dei relativi consumabili.

* riguardano apparecchiature in dotazione a servizi dell'emergenza-urgenza quali Pronto Soccorso, Rianimazione, Blocco Operatorio, Emodinamica, Laboratorio analisi, Radiologia, etc..

ART. 7 – NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'DI FORNITURE E SERVIZI

1. Le verifiche di conformità sono regolate dagli artt. 312 e seguenti del Regolamento e dal presente CGA.

2. Nei singoli contratti, le aziende aderenti alla procedura unificata possono prevedere procedure semplificate per le verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 312 comma 4 del Regolamento, anche modificando quanto previsto dal CGA.

3. L'Azienda Capofila non opera quale Centrale di Committenza neppure per gli effetti previsti dal comma 5, 1° periodo dell'art. 312 del Regolamento.

4. I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto in altri commi del presente articolo.

5. Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall'incaricato dell'Azienda non esonera l'Impresa dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell'utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione al momento

dell'utilizzo; pertanto, l'Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull'Azienda il solo onere di corretta custodia. Ogni Azienda relativamente al singolo contratto può disciplinare diversamente secondo la propria organizzazione la materia del presente comma.

6. Ciascuna Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e dichiarate dall'Impresa aggiudicataria in offerta. A tal fine le Aziende possono anche stipulare congiuntamente convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di commercio, Industria e Artigianato. L'aggiudicatario, cui dev'essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell'Azienda, che l'esito del controllo commissionato dall'Azienda non è corretto.

7. Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all'Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 C.C.).

8. Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l'Azienda provvederà all'acquisto altrove, addebitando all'Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Azienda a totale rischio dell'Impresa; qualora questa non provveda al ritiro entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l'Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.

9. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l'Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da

legittimare una riduzione del prezzo, l'Azienda, determinato l'ammontare della riduzione, ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.

10. Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.

11. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che l'Impresa non emetta per la parte soggetta a contestazione nota di accredito.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente CGA, negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di controllo del servizio; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 11.

13. Il collaudo di apparecchiature, da avviarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'appaltatore di consegna in opera a regola d'arte, è concluso di norma entro 10 giorni dall'avvio delle operazioni; esso consiste in una serie di operazioni complessa, sinteticamente così descrivibile: a) verifica di sicurezza elettrica; b) verifica di rispondenza dell'apparecchiatura a quella individuata nell'offerta accettata; c) verifica di perfetta posa in opera inclusa regolare esecuzione di eventuali lavori complementari; d) verifica funzionale e ove occorra verifica qualitativa ed eventuali accertamenti in materia di sicurezza lavoro. Ciascuna Azienda organizza il collaudo secondo le proprie procedure, con il personale ed i mezzi tecnici di cui dispone. Il collaudo è eseguito in contraddittorio con l'appaltatore. Ove la comunicazione di avvio delle procedure di collaudo sia stata regolarmente trasmessa all'appaltatore al domicilio eletto, l'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza agli esiti del collaudo e non potrà essere comunque invocata per contestare la procedura seguita ed i suoi esiti.

14. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all'aggiudicatario, con nota scritta trasmessa al domicilio eletto, i rilievi assegnando congruo termine (non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi) per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per l'effettuazione del collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l'aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.

15. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica perché non rilevabili, ma vengano in seguito accertati.

16. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per l'eliminazione dei vizi riscontrati in fase di collaudo, e salva comunque l'applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni danno subito, l'Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell'aggiudicatario.

17. L'Azienda competente ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro).

ART.8 - CONVALIDA DEI SERVIZI

1. Negli appalti di servizi e negli appalti misti comprendenti i servizi (ad esempio service), di norma si procede come segue all'attestazione della regolarità delle prestazioni:

a) casi in cui sia possibile un accertamento tecnico definitivo (ad es. manutenzioni):

il RUP o, se nominato, il Responsabile dell'esecuzione redige o, quando possibile, acquisisce da specialisti all'uopo individuati una attestazione di regolare esecuzione del servizio;

b) casi in cui occorre verificare obbligazioni di mezzi (ad es. servizi di trasporto, se così appaltati);

il RUP o, se nominato, il Responsabile dell'esecuzione che gestisce il contratto acquisisce le certificazioni dell'avvenuto espletamento del servizio da parte dei destinatari del servizio stesso; dette attestazioni possono essere acquisite con ogni mezzo, ad esempio anche con silenzio avente valore di certificazione da parte della struttura utilizzatrice del servizio, purchè sia previsto il decorso di un congruo periodo di tempo dallo scadere del termine per l'espletamento della prestazione al momento della formazione del silenzio - certificazione.

2. In ogni caso in cui gli esiti delle attività di convalida fossero negativi o il servizio, pur convalidato, dovesse risultare, per evidenze emerse successivamente alla convalida, reso in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, il RUP o, se nominato, il Responsabile dell'esecuzione ne dà comunicazione scritta all'aggiudicatario, entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento. In tal caso si applicano le disposizioni di CGA relative a: penali, recesso, risoluzione del contratto, risarcimento danni, escussione delle garanzie.

ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche al contratto introdotte dall'esecutore che non siano state precedentemente approvate dalla Stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione dispongono l'eventuale rimessa in pristino a carico dell'esecutore senza oneri per l'Azienda.
2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell'appalto.
3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d'acquisizione per l'Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.
4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall'art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l'importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest'ultimo caso, l'atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall'Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall'appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell'offerta in fase di gara.
5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata,

anche in vigore dei contratti stipulati in conseguenza dell'aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l'Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l'aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

ART. 10 - PENALI

1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.

2. Qualora l'appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l'Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

3. L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

5. L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

6. Non possono essere applicate penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d'altro atto di gara, la singola penale è comminata come segue:

- a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:

la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dal Rup se delegato o dall'organo di amministrazione dell'Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;

b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale;

c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti:

nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.

8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell'evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell'Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

10. L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

11. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

12. Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

13. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall'ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

A) DI DIRITTO

- quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l'avvio dell'appalto, l'appaltatore non abbia dato avvio all'attività secondo gli obblighi assunti;
- per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione; si rientra sempre in questa fattispecie nei casi previsti dall'art. 38 comma 1 lettera c) del Codice;
- per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
- per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
- per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s'intende per "danno grave" ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all'art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale e/o dall'esito dell'eventuale azione penale;
- per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all'appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
- nel caso di cessione del contratto;
- nel caso di violazione delle norme sul subappalto;

- nel caso di violazione delle norme sull'avvalimento.

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:

- in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigenti e i casi di possibilità prevista dall'ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell'attività);
 - in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell'evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l'Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
3. L'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell'Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.
4. Nell'ipotesi di recesso dal contratto, si applica l'art. 1671 del C.C.; all'aggiudicatario compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta).

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

AGGIORNAMENTI DEI PREZZI

1. Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell'ordinativo, l'Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità), la regolarità dell'obbligazione dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.
2. I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F. (data ricevimento fattura).

3. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall'Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010.
4. Le fatture devono essere intestate all'Azienda ordinante presso la sua sede legale.
5. La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell'ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal CGA o dal CSA o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l'Azienda non abbia provveduto e l'Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell'ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi.
6. Ove il contratto sia ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell'appalto convenzionalmente decorrente dal sessantesimo giorno dall'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva divenuta efficace fatta dall'Azienda capofila alle mandanti; la data di quest'ultima comunicazione deve essere resa nota all'aggiudicatario e alle mandanti dall'Azienda capofila; dal secondo anno e con cadenza annuale, la revisione periodica del prezzo viene operata dall'Azienda capofila sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del codice; l'Azienda capofila, concluso il procedimento di revisione, comunica gli esiti alle altre Aziende aderenti all'unione d'acquisto, perché siano recepiti nei relativi contratti.
7. Qualora un'Azienda stipuli il contratto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente CGA, decorso oltre un anno dal termine di cui al comma precedente, i prezzi di contratto saranno quelli risultanti dal procedimento di revisione.
8. Per "pagamento della fattura" s'intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.
9. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verificano contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l'Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.
10. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti

dell'appaltatore verso l'Azienda.

ART. 13 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

1. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

- a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato con la singola Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di gara;
- b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara; in tal caso l'Azienda capofila comunica le informazioni relative al subappalto alle Aziende mandanti insieme alla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace.

2. L'appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.

3. Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario, ai fini dell'ammissione alla procedura, si sia avvalso dell'istituto previsto dagli artt. 47 e 48 della Dir.2004/18/CE, così come recepito dall'art.49 del Codice dei contratti (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall'impresa aggiudicataria che assumerà ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per l'operato del terzo di cui si sia avvalsa.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE

1. A garanzia: a) dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; b) del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento agli obblighi stessi; c) della possibilità di incasso delle penali, di risarcimento delle spese per una nuova procedura d'appalto e degli eventuali maggiori oneri conseguenti, la Ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare all'Azienda contraente una garanzia definitiva nella misura e con le modalità di cui all' art. 113 del D.Lgs.163/06. La garanzia non dovrà essere prestata secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, specifico per gli appalti di lavori pubblici; in particolare non sarà ritenuta valida se recante clausole limitative di

responsabilità previste dallo schema tipo predetto e non contemplate dall'art. 113 del codice.

2. Le fideiussioni saranno svincolate proporzionalmente ai pagamenti effettuati, al netto delle ritenute di garanzia e delle altre eventuali ritenute, ed in ragione del loro valore percentuale sul valore complessivo del contratto in relazione al procedere dell'esecuzione del contratto stesso.

3. Il CSA può prevedere, in relazione al valore economico e/o all'importanza strategica dell'appalto, l'obbligo a carico dell'appaltatore di fornire ulteriori garanzie (ad esempio, performance bond) con oneri a carico dell'Impresa.

ART. 15 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, non risolta in via amministrativa secondo le procedure previste dagli artt. 239, 240 e 240 – bis del codice, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l'Azienda capofila.
2. L'insorgere di una controversia non autorizza l'appaltatore ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 16 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale d'Appalto e negli altri atti di gara, si applicheranno, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove deve essere eseguito il contratto.

IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI è stato approvato nel corso della riunione dell'Osservatorio regionale per le gare del 18.12.2012.

Marcello Tidore (RAS)

Donatella Garau (RAS)

Maddalena Meloni (RAS)

Alessandro Rotelli per Elena Serafin (ASL 1)

Roberto Di Gennaro (ASL 2)

Antonello Podda (ASL 3)

Virgilio Frau (ASL 4)

M. Gesuina Demurtas (ASL 5)

Gabriella Mallica (ASL 6)

Agnese Foddìs (ASL 7)

Alessandra De Virgiliis (ASL 8)

Anna Maria Marongiu per Gianfranco Casu (AOB)

Teresa Piras (AOU CA)

Antonio Solinas (AOU SS)

Annalisa Manca (ASL 1)

Luigi Cozzoli (ASL 5)

Michele Cicalò (ASL 3)

Maurizio Marcias (ASL 8)